

*Convenuta*: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou, E. Yoo e M. Puidokas, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta*: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e J. Bauerschmidt, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, A. Steiblytė, K.-P. Wojcik e A. Nijenhuis, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 della BCE, del 14 marzo 2018, adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), nella parte in cui essa, da un lato, ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa di EUR 1 600 000 e, dall'altro, ha deciso la pubblicazione di tale sanzione, senza rendere anonimo il nominativo della ricorrente, sul sito Internet della BCE.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) VQ supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea supporteranno le loro spese.

<sup>(1)</sup> GU C 182 del 28.5.2018.

## Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Crédit agricole / BCE

(Causa T-576/18) <sup>(1)</sup>

**«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Applicazione retroattiva di norme repressive meno severe – Assenza – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione»]**

(2020/C 313/34)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente*: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: avv.te A. Champsaur e A. Delors)

*Convenuta*: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l'annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 4 300 000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6)

**Dispositivo**

- 1) La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a Crédit agricole SA una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 4 300 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Crédit agricole è condannata a sopportare le proprie spese.
- 4) La BCE è condannata a sopportare le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 436 del 3.12.2018

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE  
(Causa T-577/18) (<sup>1</sup>)**

**[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione»]**

(2020/C 313/35)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francia) (rappresentanti: avv.te A. Champsaur e A. Delors)

**Convenuta:** Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Sasetta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l'annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 300 000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6)

**Dispositivo**

- 1) La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a Crédit agricole Corporate and Investment Bank una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 300 000.